STATUTO

del

*Centro Diocesano* *Padre Pino Puglisi Martire ucciso dalla mafia”*

# Art. 1. **Costituzione**

È costituito con durata illimitata il “Centro Diocesano Padre Pino Puglisi” (d’ora in poi “Centro”)con sede in Palermo, via Matteo Bonello 6.

# Art. 2. **Natura e scopi del Centro**

Il Centro è struttura pastorale della Chiesa di Palermo diretta a tenere viva la memoria del Beato Pino Puglisi e a custodire e far conoscere la sua eredità spirituale, pastorale e sociale, nonché il valore cristiano e civile del suo martirio.

Agisce in diretta dipendenza dall’Arcivescovo pro-tempore con compiti di programmazione, organizzazione e operatività.

# Art. 3. **Attività istituzionali**

Il Centro realizza i suoi scopi istituzionali nei tre ambiti della documentazione, dell’approfondimento culturale e della formazione*.*

1. Per quanto riguarda l’ambito della documentazione, concer­nente la vita e gli insegnamenti del Beato Pino Puglisi, oltreché la diffusione della fama e del culto tributato alla sua persona nel mondo, il Centro è abilitato a individuare e contattare enti e luoghi che ne fossero dotati o si trovassero a disporne. Rientrano pertanto in questo ambito, a titolo esemplificativo:
2. la ricerca di ogni documento o altro materiale afferente all’ambito in questione e l’acquisizione degli stessi, mediante specifici accordi, in originale o in copia.
3. la realizzazione e la manutenzione di ambienti e relativi arredi destinati alla conservazione e fruizione dell’intero patrimonio documentale, attualmente e in futuro disponibile, concer­nente la vita, gli insegnamenti e la diffusione della fama e del culto tributato alla persona del Beato Pino Puglisi nel mondo;
4. la diffusione di libri, prodotti audiovisivi e multimediali in accordo con le finalità del Centro;
5. la fornitura, in particolare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di materiale bibliografico e didattico inerente agli scopi del Centro.

2. Nell’ambito dell’approfondimento culturale rientra la promozione di eventi culturali e interculturali su temi riguardanti, a titolo esemplificativo, la persona, gli insegnamenti e l’opera del Beato Pino Puglisi e altri attinenti agli scopi statutari del Centro, da svolgere sia in proprio che in concorso o in collaborazione con organismi pubblici e privati, anche in previsione di specifiche pubblicazioni;

3. Rientrano nell’ambito della formazione attività pastorali ispirate all’azione formativa del Beato Pino Puglisi, quali, a titolo esemplificativo:

1. creazione di centri di ascolto giovani; scuole di formazione alla preghiera; itinerari di fede e di accompagnamento vocazionale; corsi di avviamento al volontariato cristiano; opere segno per finalità sociale;
2. organizzazione di convegni o corsi di studio orientati alla formazione alla legalità e all’osservanza dei diritti e doveri della cittadinanza e del vivere sociale;
3. promozione della partecipazione a convegni e attività similari, su argomenti attinenti agli interessi e allo spirito del Centro, organizzati da Enti altri, anche in Paesi Esteri, al fine di favorire contatti e scambi culturali.

# Art. 4. **Finanziamento delle attività**

Assodato che ente finanziatore del Centro è l’Arcidiocesi di Palermo, il Centro stesso è tenuto ad amministrare oculatamente, con criterio di parsimonia e rispetto delle somme di denaro e dei beni disponibili, e a cooperare con capacità inventiva saggia e discreta nella ricerca di ulteriori appropriati fondi.

# Art. 5. **Membri componenti il Centro**

Il Centro si compone di persone aderenti agli scopi e all’ispirazione del Centro, sia a titolo personale sia in rappresentanza di enti a loro volta esplicitamente richiamantisi alla persona, agli insegnamenti e all’opera del Beato Pino Puglisi.

L’adesione al Centro avviene per cooptazione da parte dell’Arcivescovo, anche su presentazione dell’Assemblea.

Ogni membro del Centro partecipa alle attività del Centro stesso a titolo di gratuito volontariato

# Art. 6. **Decadenza**

L’adesione al Centro decade per rinuncia volontaria o per rimozione.

La rinuncia sarà formalizzata o mediante verbalizzazione nel corso di un’assemblea o per comunicazione indirizzata al Direttore.

Si procede a rimozione quando l’operato di un membro dovesse risultare incompatibile con gli scopi perseguiti dal Centro e/o con le sue legittime decisioni o dovesse in qualsiasi modo arrecare allo stesso nocumento oggettivo.

La rimozione è decisa dall’Assemblea su ordine del giorno autorizzato dall’Arcivescovo e con votazione conforme all’art. 9 comma 3.

La decadenza per rinuncia vale dal momento in cui la rinuncia stessa viene accolta dal Direttore; la rimozione vale dal momento stesso in cui essa viene espressa dall’Assemblea, non essendone necessaria l’accoglienza da parte del diretto interessato.

# Art. 7. **Organi statutari**

Organi statutari, collegiali e personali, del Centro sono:

1. l’Assemblea
2. Il Consiglio direttivo
3. il Direttore
4. il Vicedirettore
5. il Segretario
6. l’Economo.

Art. 8.L’**Assemblea**

L’Assemblea, costituita da tutti i Membri del Centro, è l’organo che decide sulle attività istituzionali del Centro e sul loro finanziamento. Delibera gli indirizzi e le direttive generali del Centro stesso; vigila sulla corretta amministrazione dei beni affidati al Centro e sui movimenti economici e finanziari dello stesso; procede alla nomina del Direttore e del Vicedirettore rispettivamente a norma dell’art. 12 e dell’art. 13; propone al Direttore una terna di nomi per la nomina del Segretario e dell’Economo; decide sulle modifiche dello Statuto da presentare all’approvazione dell’Arcivescovo.

L’Assemblea è convocata dall’Arcivescovo almeno due volte l’anno e, sempre su autorizzazione dell’Arcive­scovo, anche dal Direttore ogni volta che ne ravvisi la necessità. Con giusta motivazione, la convocazione può essere anche legittimamente richiesta da parte di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Art. 9. **Validità dell’Assemblea**

Per le questioni di cui all’art. 8 comma 1, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

L’Assemblea delibera normalmente a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei presenti.

È altresì richiesta la presenza dei due terzi dei membri, anche a mezzo delega, quando si tratti delle modifiche dello statuto e della rimozione di un membro del Centro.

Art. 10. **Presidenza dell’Assemblea**

L’Assemblea è presieduta dall’Arcivescovo o dal Direttore su sua autorizzazione o da altra persona formalmente delegata dall’Arcivescovo.

Spetta a chi presiede l’Assemblea constatare la regolarità delle sedute e delle operazioni a norma dell’art. 9.

Art. 11. **Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da Direttore, Vicedirettore, Segretario ed Economo.

Organizza le attività del Centro decise dall’Assemblea (art. 8 comma 1).

Predispone linee programmatiche di nuove attività del Centro da sottoporre, con cadenza almeno annuale, all’approvazione dell’Assemblea.

Studia le iniziative idonee a favorire lo sviluppo e il potenziamento del Centro, ivi comprese quelle di carattere finanziario, sempre in accordo con le indicazioni di indirizzo dell’Assemblea e le sue direttive generali (art. 8 comma 1).

Si riunisce ogni volta che il Direttore ne ravvisi la necessità.

Art. 12. **Il Direttore**

Il Direttore rappresenta il Centro quanto alla sua operatività, della quale è diretto responsabile principal­mente dinnanzi all’Arcivescovo; provvede alla custodia, valorizzazione e manutenzione dei beni mobili e immobili affidati al Centro; convoca l’Assemblea e la presiede ai sensi dell’art. 8 comma 2; riunisce e presiede il Consiglio direttivo del Centro.

Nomina il Segretario e l’Economo scegliendoli da una terna di nomi presentata dall’Assemblea.

È nominato dall’Arcivescovo da una terna di candidati eletti dall’Assemblea.

Dura in carica tre anni reiterabili una sola volta.

 Art. 13. **Il Vicedirettore**

Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento dello stesso, con eccezione del caso previsto all’art. 6, comma 5.

È nominato dall’Arcivescovo, che lo sceglie da una terna di candidati eletti dall’Assemblea.

Dura in carica tre anni reiterabili una sola volta.

## Art. 14. Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Direttore provvedendo alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei membri del Centro, curando la corrispondenza e occupandosi con responsabilità personale della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni di ambedue gli organi collegiali del Centro debitamente firmati da chi le avrà presiedute e da lui stesso sottoscritti.

È nominato dal Direttore da una terna di candidati eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta.

Art.15. **L’Economo**

L’Economo cura la gestione economica del Centro in conformità con le decisioni dell’Assem­blea, predispone lo schema del progetto di bilancio, è responsabile della tenuta dei registri, della contabilità del Centro e della relativa conservazione documentale.

Con cadenza annuale, partendo dalla seconda metà di settembre, l’Economo predisporrà il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

È nominato dal Direttore da una terna di candidati eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La sua carica non è rinnovabile oltre i tre mandati.

Art. 16 - **Beni in** **affidamento**

Il Centro è affidatario, in qualità di fruitore, curatore e custode, dei beni immobili e mobili che l’Arcidiocesi risulta avere messo a sua disposizione al momento della redazione del presente Statuto e che metterà in futuro.

Art. 17 **– Modifica**

 Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Arcivescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri dell’Assemblea.

Art. 18 **– Norma transitoria**

Per la sua migliore attuazione nella prassi il presente Statuto sarà dotato, non appena possibile, di proprio Regolamento attuativo. Fino a quel momento spetterà ai due organi collegiali del Centro, ciascuno secondo le proprie competenze, regolamentare ogni attuazione dello Statuto.

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico.